



GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

\*\*\*\*\*

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 30/04/2009

\*\*\*\*\*

ADDI' 30/04/2009 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, VIA CRISTOFORO COLOMBO 212 ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE COSI' COMPOSTA:

MARRAZZO	Pietro	Presidente	MANCINI	Claudio	Assessore
		Vice			
MONTEINO	Esterino	presidente	MARUCCIO	Vincenzo	"
ASTORRE	Bruno	Assessore	NIERI	Luigi	"
COPPOTELLI	Anna Salome	"	ROBANO	Giulia	"
COSTA	Silvia	"	SCALIA	Francesco	"
BALIA	Francesco	"	TIBALDI	Alessandra	"
DE ANGELES	Francesco	"	VALENTINI	Daniela	"
DI CARLO	Mario	"	ZARATTI	Filiberto	"
FICHERA	Daniele	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO: Paolo IACONIS

\*\*\*\*\* OMISSIS

ASSENDI: COPPOTELLI - COSTA - DE ANGELES - SCALIA - TIBALDI - VALENTINI

DELIBERAZIONE N. 293

Oggetto:

Adozione del Regolamento Regionale concernente: "Modifiche al regolamento regionale 26 gennaio 2007, n. 2 "Disposizioni relative alla verifica di compatibilita' e al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio, in attuazione dell'articolo 5, comma 1, lettera b), della legge regionale 3 marzo 2003, n. 4 (Norme in materia di autorizzazione alla realizzazione di strutture o all'esercizio di attivita' sanitaria e socio-sanitaria, di accreditamento istituzionale e di accordi contrattuali) e successive modificazioni".



293 30 APR. 2009 

OGGETTO: Adozione del Regolamento Regionale concernente: "Modifiche al regolamento regionale 26 gennaio 2007, n. 2 "Disposizioni relative alla verifica di compatibilità e al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio, in attuazione dell'articolo 5, comma 1, lettera b), della legge regionale 3 marzo 2003, n. 4 (Norme in materia di autorizzazione alla realizzazione di strutture e all'esercizio di attività sanitaria e socio-sanitarie, di accreditamento istituzionale e di accordi contrattuali) e successive modificazioni".

## LA GIUNTA REGIONALE

Su proposta del Vicepresidente della Regione Lazio;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la legge regionale n. 6 del 18 febbraio 2002 concernente: "*Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale*" e successive modificazioni;

VISTO il R.R. n. 1 del 6 settembre 2002 concernente: "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale";

VISTO il decreto del Presidente della Regione Lazio n. T0052 del 13 febbraio 2009 "*Attribuzione al Vice Presidente della Regione Lazio delle competenze inerenti al Settore Organico "Sanità"*";

VISTO il Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni concernente: "*Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 e successive modificazioni*";

VISTO il Regolamento Regionale n. 2 del 26 gennaio 2007 recante: "*Disposizioni relative alla verifica e al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio, in attuazione dell'articolo 5, comma 1, lettera b), della legge regionale 3 marzo 2003, n. 4 (Norme in materia di autorizzazione alla realizzazione di strutture e all'esercizio di attività sanitarie e socio-sanitarie, di accreditamento istituzionale e di accordi contrattuali)*" e successive modificazioni;

VISTE le modificazioni apportate, per quel che concerne la materia riguardante l'autorizzazione all'esercizio, al testo della L.R. n. 4/03 da parte dei commi 77 e 78 dell'art. 1 della L.R. 11 agosto 2008, n. 14 "*Assestamento di bilancio annuale e pluriennale 2008-2010 della Regione Lazio*";

RILEVATO in particolare che il Legislatore:

1. ha introdotto, dopo il comma 1 dell'art. 5 della L.R. n. 4/03, il seguente comma 1 bis: "*I soggetti titolari delle strutture di cui all'art. 4, comma 2, nelle more della verifica del possesso dei requisiti minimi di cui al comma 1,*



IC  
me  
zi  
ivil  
a A

REG. LAZIO  
Giunta Regionale  
Autorizzazione Sanitaria


lettera a), del presente articolo con la procedura prevista dall'articolo 7, sono autorizzati all'esercizio delle attività sulla base dell'invio alla Regione di atto di notorietà concernente il possesso dei requisiti minimi di cui allo stesso comma 1, lettera a)";

2. ha apportato le seguenti modificazioni all'art. 7 della stessa legge:

- il comma 3 è sostituito dal seguente:  
*"La Regione effettua la verifica del possesso dei requisiti minimi stabiliti con il provvedimento di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), avvalendosi del dipartimento di prevenzione dell'azienda unità sanitaria locale nel cui ambito territoriale di competenza ricade la struttura o l'attività, individuata secondo le disposizioni del regolamento di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b)";*
- dopo il comma 3 è inserito il seguente comma 3 bis:  
*"Per le strutture direttamente gestite dalle aziende unità sanitarie locali, la Regione effettua la verifica del possesso dei requisiti minimi stabiliti con il provvedimento di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), avvalendosi del dipartimento di prevenzione di una azienda unità sanitaria locale diversa da quella nel cui ambito territoriale di competenza ricada la struttura o l'attività, individuata secondo le disposizioni del regolamento di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b)";*

TENUTO CONTO che le suddette modificazioni hanno indotto innovazioni riguardanti le norme procedurali finalizzate al rilascio del titolo autorizzativo, realizzando, a fronte della uniformità dei percorsi autorizzativi ai sensi della previgente disciplina, una diversificazione degli stessi, in funzione delle diverse tipologie di soggetti autorizzabili;

CONSIDERATA la necessità, al fine di favorire l'entrata a regime del nuovo sistema delineato dal Legislatore, procedere conseguentemente all'adeguamento delle sottostanti norme regolamentari, attraverso l'inserimento nel testo del R.R. n. 2/07 di alcune modifiche, riguardo al Capo II concernente: "Autorizzazione alla realizzazione e verifica di compatibilità", e con particolare riguardo al Capo III concernente: "Rilascio dell'autorizzazione all'esercizio, trasferimento della relativa titolarità";

VISTA la proposta di Regolamento Regionale concernente: "Modifiche al regolamento regionale 26 gennaio 2007, n. 2 "Disposizioni relative alla verifica di compatibilità e al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio, in attuazione dell'articolo 5, comma 1, lettera b), della legge regionale 3 marzo 2003, n. 4 (Norme in materia di autorizzazione alla realizzazione di strutture e all'esercizio di attività sanitaria e socio-sanitarie, di accreditamento istituzionale e di accordi contrattuali) e successive modificazioni"; che consta di n. 8 articoli e costituisce parte integrante e sostanziale della presente Deliberazione, 

CONSIDERATO che la proposta di Regolamento Regionale allegata alla presente deliberazione è stata formulata, in collegamento con la Direzione regionale competente, dalla Direzione Affari giuridici e legislativi ai sensi del comma 6 dell'art. 65 del Regolamento regionale n. 1 del 6 settembre 2002 e successive modificazioni ed integrazioni;



293

30 APR. 2009

82

RITENUTO di adottare il Regolamento Regionale medesimo;

ATTESO che il presente provvedimento non rientra nel novero degli atti da sottoporre a concertazione con le Parti Sociali;

all'unanimità,

### DELIBERA

per le motivazioni espresse in premessa che integralmente si richiamano:

- di adottare il Regolamento Regionale concernente:  
"Modifiche al regolamento regionale 26 gennaio 2007, n. 2 "Disposizioni relative alla verifica di compatibilità e al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio, in attuazione dell'articolo 5, comma 1, lettera b), della legge regionale 3 marzo 2003, n. 4 (Norme in materia di autorizzazione alla realizzazione di strutture e all'esercizio di attività sanitaria e socio-sanitarie, di accreditamento istituzionale e di accordi contrattuali) e successive modificazioni", che consta di n. 8 articoli e costituisce parte integrante e sostanziale della presente Deliberazione."

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e diffusa sul sito internet [www.regione.lazio.it](http://www.regione.lazio.it)

IL PRESIDENTE: F.to Pietro MARRAZZO

IL SEGRETARIO: F.to Paolo IACONIS

ROMA 6 MAG. 2009



ALLEG. alla DELIB. N. 293 *JP*  
DEL 30 APR. 2009



REGOLAMENTO REGIONALE CONCERNENTE:

**“Modifiche al regolamento regionale 26 gennaio 2007, n. 2 “Disposizioni relative alla verifica di compatibilità e al rilascio dell’autorizzazione all’esercizio, in attuazione dell’articolo 5, comma 1, lettera b), della legge regionale 3 marzo 2003, n.4 (Norme in materia di autorizzazione alla realizzazione di strutture e all’esercizio di attività sanitaria e socio-sanitaria, di accreditamento istituzionale e di accordi contrattuali) e successive modificazioni”**

*JP*

*JP*



**ART. 1**

*(Sostituzione dell'articolo 9 del regolamento regionale  
26 gennaio 2007, n. 2 e successive modifiche)*

1. L'articolo 9 del r.r. 2/2007 è sostituito dal seguente:

“Art. 9

*(Attività istruttoria)*

1. La Regione, previo accertamento della completezza e della regolarità della documentazione allegata alla richiesta di autorizzazione, da effettuarsi entro quarantacinque giorni dal ricevimento della richiesta stessa, procede alla verifica del possesso dei requisiti minimi stabiliti con il provvedimento di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della l.r.4/2003, avvalendosi:

- a) del dipartimento di prevenzione dell'azienda USL nel cui ambito territoriale ricade la struttura o l'attività da autorizzare, qualora si tratti delle strutture di cui all'articolo 4 della l.r. 4/2003 non direttamente gestite dalle aziende USL;
- b) del dipartimento di prevenzione di azienda USL diversa da quella nel cui ambito territoriale ricade la struttura o l'attività da autorizzare, qualora si tratti delle strutture di cui all'articolo 4. direttamente gestite dalle aziende USL.

2. Per i fini di cui al comma 1, il dipartimento di prevenzione dell'azienda USL, entro novanta giorni dal ricevimento della richiesta della Regione, avvalendosi anche di altre strutture aziendali, secondo le rispettive competenze e con la presenza, su istanza del soggetto interessato, di un membro delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative designato dalle stesse, effettua i necessari sopralluoghi per la verifica di conformità della struttura o attività interessata ai requisiti minimi ed accerta, altresì, per le strutture autorizzate ai sensi dell'articolo 7, la relativa rispondenza al progetto di cui all'articolo 4, comma 2, lettera b).

3. Qualora a seguito degli accertamenti e delle verifiche di cui ai commi 1 e 2 risultino carenze documentali, la Regione o il dipartimento di prevenzione dell'azienda USL possono richiedere le necessarie integrazioni. La richiesta di integrazione sospende il decorso dei termini previsti dai commi 1 e 2.





4. Il verbale attestante gli esiti della verifica di cui al comma 1, predisposto dal direttore del dipartimento di prevenzione entro il termine di cui al medesimo comma, è trasmesso dal direttore generale dell'azienda USL alla direzione regionale competente entro trenta giorni dal relativo ricevimento. “.

SK MP



## ART. 2

*(Sostituzione dell'articolo 10 del r.r. 2/2007)*

1. l'articolo 10 del r.r.2/2007 è sostituito dal seguente:

“Art. 10

*(Autorizzazione all'esercizio)*

1. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2 del presente articolo e dall'articolo 11, il direttore della direzione regionale competente entro cinquanta giorni dal ricevimento del verbale ai sensi dell'articolo 9, comma 4, adotta il provvedimento di rilascio dell'autorizzazione all'esercizio, ovvero di diniego della stessa.

2. Relativamente ai soggetti di cui all'articolo 5, comma 1 bis, della l.r. 4/2003 e successive modifiche, il direttore regionale competente adotta:

- a) un provvedimento di autorizzazione provvisoria all'esercizio, nelle more della verifica del possesso dei requisiti minimi ai sensi dell'articolo 9, entro trenta giorni dal ricevimento della domanda e della documentazione di cui all'articolo 8 e previo accertamento della relativa completezza e regolarità;
- b) un provvedimento di conferma dell'autorizzazione all'esercizio ovvero di revoca della stessa, entro cinquanta giorni dal ricevimento del verbale di cui all'articolo 9, comma 4, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 11.

3. I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono comunicati, entro dieci giorni dall'adozione, al soggetto richiedente presso la relativa sede legale o operativa, al Comune ove ha sede la struttura o l'attività nonché all'azienda USL competente per territorio.

HC 40

2/4



### ART. 3

*(Modifiche all'articolo 11 del r.r. 2/2007)*

1. All'articolo 11 del r.r. 2/2007 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1:

1) dopo la parola: "della verifica" sono inserite le seguenti: "di conformità";

2) le parole: "di cui al comma 1 dello stesso articolo," sono soppresse;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1 bis. Qualora il soggetto richiedente sia autorizzato provvisoriamente ai sensi dell'articolo 10, comma 2, la Regione, nelle more dell'adeguamento di cui al comma 1, sospende l'autorizzazione provvisoria all'esercizio.";

c) al comma 2:

1) le parole: "all'articolo 9, commi 4 e 5" sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo 9, commi 2, 3 e 4";

2) le parole: "o di diniego" sono sostituite dalle seguenti: ", di diniego o revoca";

d) al comma 3 dopo la parole "di diniego" sono aggiunte in fine le seguenti: "ovvero di revoca dell'autorizzazione provvisoria".



ART. ~~4~~ *mod.*

*(Modifiche all'articolo 12 del r.r. 2/2007)*

1. All'articolo 12 del r.r. 2/2007 sono apportate le seguenti modifiche:
- a) nella rubrica le parole: "Provvedimento di diniego" sono soppresse.
  - b) al comma 1 dopo le parole: "di diniego" sono inserite le seguenti: "o di revoca".

*FF HP*

*WA*



**ART. 5**

*Manzoni*

*(Abrogazione dell'articolo 20 del r.r. 2/2007)*

1. L'articolo 20 del r.r. 2/2007 è abrogato.

**ART. 6**

*Manzoni*

*(Disposizioni per la prima applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 1 bis, della L.r. 4/2003, come modificato dalla legge regionale 11 agosto 2008, n. 14)*

1. La Regione, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, procede al rilascio dell'autorizzazione provvisoria per le strutture di cui all'articolo 4, comma 2, della l.r. 4/2003, per le quali sia stata presentata domanda di autorizzazione dalla data di entrata in vigore della citata l.r. 4/2003 fino alla data di entrata in vigore del presente regolamento.
2. In deroga a quanto previsto dall'articolo 10, comma 2, lettera a) del r.r. 2/2007, come modificato dal presente regolamento, l'autorizzazione provvisoria di cui al comma 1, può essere rilasciata anche nelle more dell'accertamento da parte della Regione della completezza e della regolarità delle domande di autorizzazione, che deve avvenire, comunque, entro novanta giorni, eventualmente rinnovabili per esigenze istruttorie, dal termine di cui al comma 1.
3. Qualora la Regione accerti l'incompletezza o la irregolarità della domanda di autorizzazione di cui al comma 1, ne dispone la revoca, ferme restando le ulteriori ipotesi di revoca previste dal r.r. 2/2007, come modificato dal presente regolamento.

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten initials]*



**ART. 7** *regio*  
(Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

